



21157-23

REPUBBLICA ITALIANA  
In nome del Popolo Italiano  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
QUARTA SEZIONE PENALE

Composta da:

(omissis) MARIA CIAMPI  
ALDO ESPOSITO  
GABRIELLA CAPPELLO  
MARINA CIRESE  
ANDREA NOCERA

- Presidente -

Sent. n. sez. 206/2023

CC - 14/02/2023

R.G.N. 32167/2022

- Relatore -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

(omissis) (omissis) ato a L

(omissis)

avverso l'ordinanza del 20/07/2022 del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO

udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE;  
lette le conclusioni del PG MARILIA DI NARDO

## RITENUTO IN FATTO

**1.** Con ordinanza del 20.7.2022 il Tribunale di Catanzaro, quale giudice del riesame per le misure cautelari reali, ha rigettato l'istanza di riesame proposta da (omissis) (omissis) avverso l'ordinanza del Gip del Tribunale di Lamezia Terme che aveva disposto il sequestro preventivo ex art. 321, comma 2, cod.proc.pen., in relazione al reato di cui all'art. 603 bis comma 1, n. 2 cod.pen. sulla quota di 1/9 di beni immobili -fabbricati di sua proprietà siti nel Comune di (omissis) e sul saldo attivo di Euro 6.998,53 alla data del 24.6.2022 del conto corrente acceso presso la banca \ (omissis) e del saldo attivo di Euro 29,46 del conto corrente sempre al medesimo intestato presso la I (omissis)

Ha ritenuto a carico dell'indagato la sussistenza del fumus del reato di cui all'art. 603 bis cod.pen. emergendo un quadro inequivoco circa l'approfittamento dello stato di bisogno e lo sfruttamento delle prestazioni lavorative di n. 78 dipendenti, in qualità di amministratore delle società (omissis) (omissis), (omissis) (omissis), in concorso con (omissis) (omissis) (omissis) nonché l'ulteriore requisito del periculum in mora atteso che la misura adottata ha lo scopo di recuperare il profitto del reato.

**2.** Avverso detta ordinanza (omissis) (omissis) ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi.

Con il primo deduce la violazione dell'art. 606 comma 1, lett. c) ed e) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 309, comma 9 bis, cod.proc.pen., 125, comma 3, cod.proc.pen. e 178, comma 1, lett. c) cod.proc.pen. per la nullità dell'ordinanza che ha deciso rigettandola la richiesta di rinvio dell'udienza camerale del 20.7.2022 per carenza assoluta di motivazione.

Rileva che il rigetto di tale richiesta di differimento formulata personalmente da (omissis) (omissis) poche ore dopo aver ricevuto la notifica del decreto di fissazione dell'udienza, non gli ha consentito di depositare una propria consulenza tecnica di natura tecnico-contabile.

Il ricorrente nella stessa giornata del 15.7.2022 in cui aveva ricevuto la notifica della fissazione dell'udienza di riesame ha chiesto il differimento della stessa per esigenze difensive dovendo la Procura di (omissis) ancora rilasciare copia degli atti posti a fondamento della misura.

Con il secondo motivo deduce la violazione dell'art. 606 comma 1, lett. c) ed e) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 125, comma 3, cod.proc.pen. e 321 cod.proc.pen. per difetto assoluto di motivazione in ordine al periculum in mora. Assume che il Tribunale di Catanzaro si è limitato ad affermare apoditticamente che sussiste certamente il periculum in mora in quanto la misura adottata ha lo scopo di recuperare il profitto del reato sicché la misura applicata è legittima e proporzionata rispetto allo scopo voluto dal legislatore.

**3.** Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

**1.** Il primo motivo di ricorso è fondato (con assorbimento del restante motivo).

Va premesso che la decisione con la quale il tribunale del riesame rigetta l'istanza di differimento della data dell'udienza, presentata ai sensi dell'art. 309, comma 9-bis, cod. proc. pen., non è impugnabile, fatta eccezione per le ipotesi in cui la stessa sia nulla per carenza assoluta di motivazione ovvero presenti una motivazione solo apparente. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza di rigetto dell'istanza di differimento, ritenendo apparente la motivazione, in quanto incentrata sul non pertinente profilo del diritto della parte a ottenere copia degli atti di indagine)(Sez. 2, n. 22961 del 31.5.2022, Rv. 283408).

Nella specie il ricorrente nella stessa giornata del 15.7.2022 in cui ha ricevuto la notifica della fissazione dell'udienza di riesame ha chiesto il differimento dell'udienza ai sensi dell'art. 309, comma 9 bis, cod.proc.pen. per esigenze difensive dovendo la Procura di (omissis) rilasciare copia degli atti posti a fondamento della misura che il difensore aveva chiesto già dal 5.7.2022. Aggiungeva in una nota successiva inviata al Tribunale del riesame che solo in data 15.7.2022 aveva ricevuto tali atti (che ammontavano a circa 6.800 pagine).

A fronte di tale istanza, il Tribunale del riesame ha rigettato l'istanza sul duplice rilievo che il tempo a disposizione era sufficiente e che il ricorrente non aveva indicato il numero specifico dei giorni necessari per il deposito della relazione del consulente di parte così ricorrendo ad una motivazione apparente anche mediante il richiamo ad elementi non previsti.

Si impone pertanto l'annullamento del provvedimento impugnato e la trasmissione degli atti per nuovo giudizio al Tribunale del riesame di Catanzaro.

**P.Q.M.**

annulla il provvedimento impugnato e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale del riesame di Catanzaro.

Così deciso il 14.2.2023

Il Consigliere estensore

Marina Grese

Il Presidente

(omissis) Maria Ciampi

**DEPOSITATO IN CANCELLERIA**

oggi, ..... 18 MAG. 2023



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Irene Coliando